SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 agosto 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. **122**.

Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati";

Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52;

Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-*bis*, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Collegi plurinominali

1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.

Art. 2.

Sezioni elettorali riguardanti più collegi plurinominali

1. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3.

Collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-*bis*, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

BOSCHI, *Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
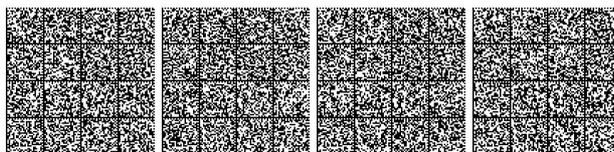
Tabella A

Collegi plurinominali

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
1	**101**	**Piemonte - 01**	Territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara
1	**102**	**Piemonte - 02**	Territorio delle province di Biella e Vercelli; territorio del collegio uninominale di Ivrea della provincia di Torino
	103	**Piemonte - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Venaria Reale, Rivarolo Canavese, Giaveno, Pinerolo della provincia di Torino
1	**104**	**Piemonte - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Torino 3, Torino 7, Torino 8, Collegno della provincia di Torino
1	**105**	**Piemonte - 05**	Territorio dei collegi uninominali di Torino 1, Torino 2, Torino 4, Torino 5, Torino 6 della provincia di Torino
1	**106**	**Piemonte - 06**	Territorio dei collegi uninominali di Chivasso, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Rivoli della provincia di Torino
1	**107**	**Piemonte - 07**	Territorio delle province di Asti e Alessandria
1	**108**	**Piemonte - 08**	Territorio della provincia di Cuneo
3	**301**	**Lombardia - 01**	Territorio delle province di Lecco e Sondrio
3	**302**	**Lombardia - 02**	Territorio della provincia di Como
3	**303**	**Lombardia - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Bergamo, Albino, Ponte San Pietro, Zogno della provincia di Bergamo
3	**304**	**Lombardia - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Rezzato, Desenzano del Garda, Lumezzane, Darfo Boario Terme della provincia di Brescia
3	**305**	**Lombardia - 05**	Territorio dei collegi uninominali di Varese, Luino, Sesto Calende, Gallarate della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese ad esclusione del territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza; territorio dei comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese
3	**306**	**Lombardia - 06**	Territorio dei comuni di Fagnano Olona, Olgiate Olona, Solbiate Olona del collegio uninominale di Tradate della provincia di Varese; territorio dei comuni di Busto Arsizio e Castellanza del collegio uninominale di Busto Arsizio della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Saronno, limitatamente ai comuni della provincia di Varese; territorio del collegio uninominale di Desio della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Limbiate e Paderno Dugnano limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
3	**307**	**Lombardia - 07**	Territorio dei collegi uninominali di Seregno, Monza e Vimercate della provincia di Monza e della Brianza; territorio dei collegi uninominali di Agrate Brianza e Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
3	**308**	**Lombardia - 08**	Territorio dei collegi uninominali di Melzo e Sesto San Giovanni della provincia di Milano; territorio dei collegi uninominali di Paderno Dugnano, Agrate Brianza, Cologno Monzese limitatamente ai comuni della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, inclusi i territori dei comuni di Muggiò e Nova Milanese della provincia di Monza e della Brianza; territorio di comuni di Pioltello, Rodano e Settala del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano
3	**309**	**Lombardia - 09**	Territorio dei collegi uninominali di Seriate, Costa Volpino, Treviglio e Dalmine della provincia di Bergamo
3	**310**	**Lombardia - 10**	Territorio dei collegi uninominali di Busto Garolfo, Legnano, Rho, Bollate della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di Limbiate limitatamente ai comuni della provincia di Milano
3	**311**	**Lombardia - 11**	Territorio dei collegi uninominali di Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 6, Milano 7, Milano 11 della provincia di Milano

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
3	**312**	**Lombardia - 12**	Territorio dei collegi uninominali di Milano 4, Milano 5, Milano 8, Milano 9, Milano 10 della provincia di Milano
3	**313**	**Lombardia - 13**	Territorio dei collegi uninominali di Rozzano, Corsico, Abbiategrasso della provincia di Milano; territorio del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano ad esclusione del territorio del comune di San Colombano al Lambro; territorio del collegio uninominale di Pioltello della provincia di Milano ad esclusione del territorio dei comuni di Pioltello, Rodano e Settala
3	**314**	**Lombardia - 14**	Territorio dei collegi uninominali di Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Ghedi, Orzinuovi, Chiari della provincia di Brescia
3	**315**	**Lombardia - 15**	Territorio della provincia di Lodi; territorio del comune di San Colombano al Lambro del collegio uninominale di San Giuliano Milanese della provincia di Milano; territorio della provincia di Cremona ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Cremona
3	**316**	**Lombardia - 16**	Territorio della provincia di Mantova; territorio del collegio uninominale di Cremona della provincia di Cremona
3	**317**	**Lombardia - 17**	Territorio della provincia di Pavia
5	**501**	**Veneto - 01**	Territorio della provincia di Belluno; territorio dei collegi uninominali di Vittorio Veneto e di Conegliano della provincia di Treviso; territorio dei comuni di Arcade e Pederobba del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso; territorio del comune di Segusino del collegio uninominale di Feltre nella provincia di Treviso
5	**502**	**Veneto - 02**	Territorio dei collegi uninominali di Vicenza, Bassano del Grappa, Dueville, Thiene, Schio della provincia di Vicenza
5	**503**	**Veneto - 03**	Territorio del collegio uninominale di Montebelluna della provincia di Treviso esclusi i comuni di Arcade e di Pederobba; territorio dei collegi uninominali di Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo della provincia di Treviso
5	**504**	**Veneto - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Verona est, Verona ovest, Bussolengo e San Martino Buon Albergo della provincia di Verona
5	**505**	**Veneto - 05**	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni Lupatoto e Villafranca di Verona della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Legnago limitatamente ai comuni della provincia di Verona; territorio del collegio uninominale di Arzignano della provincia di Vicenza
5	**506**	**Veneto - 06**	Territorio dei collegi uninominali di Padova - centro storico, Padova - Selvazzano Dentro, Albignasego, Cittadella e Vigonza della provincia di Padova
5	**507**	**Veneto - 07**	Territorio dei collegi uninominali di Portogruaro, Venezia-San Marco, Venezia - Mestre, Venezia - Mira, Venezia - San Donà di Piave, Mirano della provincia di Venezia
5	**508**	**Veneto - 08**	Territorio della provincia di Rovigo; territorio dei collegi uninominali di Este e Piove di Sacco della provincia di Padova; territorio del collegio uninominale di Chioggia della provincia di Venezia
6	**601**	**Friuli - Venezia Giulia - 01**	Territorio della provincia di Pordenone; territorio della provincia di Udine ad esclusione del territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli, del territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli, del territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo e del territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli
6	**602**	**Friuli - Venezia Giulia - 02**	Territorio delle province di Trieste e di Gorizia; territorio dei comuni di Chiusaforte, Resia, Malborghetto Valbruna e Tarvisio del collegio uninominale di Gemona del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Moimacco, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana e Torreano del collegio uninominale di Cividale del Friuli della provincia di Udine; territorio dei comuni di Corno di Rosazzo, Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone del collegio uninominale di Codroipo della provincia di Udine; territorio del collegio uninominale di Cervignano del Friuli della provincia di Udine.

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
7	**701**	**Liguria - 01**	Territorio della province di Imperia e Savona
7	**702**	**Liguria - 02**	Territorio della provincia di Genova ad esclusione dei territori dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo e dei territori dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone
7	**703**	**Liguria - 03**	Territorio della provincia di La Spezia; territorio dei collegi uninominali di Chiavari e Rapallo della provincia di Genova; territorio dei comuni di Campomorone e Ceranesi del collegio uninominale di Genova Campomorone della provincia di Genova
8	**801**	**Emilia - Romagna - 01**	Territorio delle province di Piacenza e Parma
8	**802**	**Emilia - Romagna - 02**	Territorio della provincia di Reggio nell'Emilia
8	**803**	**Emilia - Romagna - 03**	Territorio della provincia di Modena
8	**804**	**Emilia - Romagna - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Mazzini, Bologna-Pianoro, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno della provincia di Bologna
8	**805**	**Emilia - Romagna - 05**	Territorio dei collegi uninominali di San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena e Imola della provincia di Bologna; territorio del collegio uninominale di Faenza della provincia di Ravenna
8	**806**	**Emilia - Romagna - 06**	Territorio della provincia di Ferrara; territorio della provincia di Ravenna ad esclusione del territorio del collegio uninominale di Faenza
8	**807**	**Emilia - Romagna - 07**	Territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini
9	**901**	**Toscana - 01**	Territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca
9	**902**	**Toscana - 02**	Territorio delle province di Pistoia e Prato
9	**903**	**Toscana - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3 della provincia di Firenze; territorio del comune di Firenze all'interno del collegio uninominale di Firenze-Pontassieve della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Signa del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze
9	**904**	**Toscana - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Bagno a Ripoli e Empoli della provincia di Firenze; territorio del collegio uninominale di Firenze Pontassieve della provincia di Firenze ad esclusione della parte del comune di Firenze al suo interno; territorio dei comuni di Vinci, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite del collegio uninominale di Scandicci della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano e Vaglia del collegio uninominale di Sesto Fiorentino della provincia di Firenze; territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi della provincia di Arezzo; territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo della provincia di Arezzo; territorio dei comuni di Castelfranco di Sotto, San Miniato e Santa Croce sull'Arno del collegio uninominale di Cascina della provincia di Pisa
9	**905**	**Toscana - 05**	Territorio della provincia di Livorno; territorio della provincia di Pisa ad esclusione dei comuni di Santa Croce sull'Arno, San Miniato e Castelfranco di Sotto del Collegio uninominale di Cascina
9	**906**	**Toscana - 06**	Territorio delle province di Grosseto e Siena; territorio della provincia di Arezzo ad esclusione del territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco Piandiscò, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini del collegio uninominale di Montevarchi e del territorio del comune di Castiglion Fibocchi del collegio uninominale di Arezzo
10	**1001**	**Umbria - 01**	Territorio delle province di Perugia e Terni
11	**1101**	**Marche - 01**	Territorio della provincia di Pesaro e Urbino; territorio dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia della provincia di Ancona; territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi della provincia di Ancona

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
11	**1102**	**Marche - 02**	Territorio della provincia di Ancona, ad esclusione dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli del collegio uninominale di Senigallia e del territorio del comune di Arcevia del collegio uninominale di Jesi; territorio della provincia di Macerata, ad esclusione del collegio uninominale di Civitanova Marche
11	**1103**	**Marche - 03**	Territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo; territorio del collegio uninominale di Civitanova Marche escluso il territorio del comune di Loreto della provincia di Ancona
12	**1201**	**Lazio - 01**	Territorio delle province di Viterbo e Rieti; territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma; territorio del comune di Nerola del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma
12	**1202**	**Lazio - 02**	Territorio dei collegi uninominali di Civitavecchia e Tivoli della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Monterotondo della provincia di Roma ad esclusione del territorio dei comuni di Filacciano, Magliano Romano, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste; territorio del collegio uninominale di Guidonia Montecelio della provincia di Roma ad eccezione del territorio del comune di Nerola; territorio del comune di Fiumicino del collegio uninominale di Roma-Fiumicino della provincia di Roma
12	**1203**	**Lazio - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Roma-zona Sub. Gianicolense, Roma-Gianicolense, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle, Roma-Della Vittoria della provincia di Roma
12	**1204**	**Lazio - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Centro, Roma-Trieste, Roma-Val Melaina, Roma-Monte Sacro, Roma-Pietralata, Roma-Prenestino-Labicano, Roma-Collatino della provincia di Roma
12	**1205**	**Lazio - 05**	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Torre Angela, Roma-Prenestino-Centocelle, Roma-Tuscolano, Roma-Don Bosco della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma ad esclusione del territorio del comune di Ciampino
12	**1206**	**Lazio - 06**	Territorio dei collegi uninominali di Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Ostiense, Roma-Lido di Ostia e Roma-Portuense della provincia di Roma; territorio del collegio uninominale Roma-Fiumicino della provincia di Roma ad esclusione del comune di Fiumicino
12	**1207**	**Lazio - 07**	Territorio dei collegi uninominali di Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia della provincia di Roma; territorio del comune di Ciampino del collegio uninominale di Roma-Ciampino della provincia di Roma
12	**1208**	**Lazio - 08**	Territorio della provincia di Frosinone
12	**1209**	**Lazio - 09**	Territorio della provincia di Latina
13	**1301**	**Abruzzo - 01**	Territorio delle province di L'Aquila e Teramo
13	**1302**	**Abruzzo - 02**	Territorio delle province di Chieti e Pescara
14	**1401**	**Molise - 01**	Territorio delle province di Campobasso e Isernia
15	**1501**	**Campania - 01**	Territorio dei collegi uninominali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua della provincia di Caserta
15	**1502**	**Campania - 02**	Territorio della provincia di Benevento; territorio della provincia di Avellino ad esclusione del territorio dei comuni di Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda
15	**1503**	**Campania - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Maddaloni, Aversa e Casal di Principe della provincia di Caserta; Territorio dei comuni di Caivano, Crispano e Frattaminore del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli
15	**1504**	**Campania - 04**	Territorio dei collegi uninominali di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Arzano, Casoria della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Afragola e Cardito del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
15	**1505**	**Campania - 05**	Territorio dei collegi uninominali di Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano della provincia di Napoli; territorio dei comuni di Acerra e Brusciano del collegio uninominale di Acerra della provincia di Napoli; territorio del comune di Casalnuovo di Napoli del collegio uninominale di Afragola della provincia di Napoli; territorio del comune di Poggiomarino del collegio uninominale di Torre Annunziata della provincia di Napoli; territorio del comune di Pollena Trocchia del collegio uninominale San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli; territorio dei comuni Avella, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Sperone, Taurano del collegio uninominale di Atripalda della provincia di Avellino
15	**1506**	**Campania - 06**	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Pianura, Napoli-Arenella, Napoli-San Lorenzo, Napoli-San Carlo Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli della provincia di Napoli
15	**1507**	**Campania - 07**	Territorio dei collegi uninominali di Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Pozzuoli della provincia di Napoli
15	**1508**	**Campania - 08**	Territorio dei collegi uninominali di Gragnano, Castellamare di Stabia, Torre del Greco e Portici della provincia di Napoli; territorio del collegio di Torre Annunziata della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Poggiomarino; territorio del collegio di San Giorgio a Cremano della provincia di Napoli ad esclusione del territorio del comune di Pollena Trocchia
15	**1509**	**Campania - 09**	Territorio dei collegi uninominali di Salerno centro, Salerno-Mercato San Severino, Cava de' Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore della provincia di Salerno
15	**1510**	**Campania - 10**	Territorio dei collegi uninominali di Battipaglia, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania della provincia di Salerno
16	**1601**	**Puglia - 01**	Territorio della provincia di Foggia
16	**1602**	**Puglia - 02**	Territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani; territorio del comune di Molfetta del collegio uninominale di Molfetta nella provincia di Bari territorio del comune di Corato del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari
16	**1603**	**Puglia - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Bari-San Paolo Stanic, Bari-Libertà Marconi e Modugno della provincia di Bari; territorio del comune di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Bitonto e Palo del Colle del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Casamassima, Cellamare, Capurso, Noicattaro e Triggiano, del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari; territorio del comune di Rutigliano del collegio uninominale di Putignano nella provincia di Bari
16	**1604**	**Puglia - 04**	Territorio del collegio uninominale di Altamura della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Monopoli, limitatamente ai comuni della provincia di Bari; territorio del collegio uninominale di Putignano della provincia di Bari, ad esclusione del territorio del comune di Rutigliano; territorio del comune di Ruvo di Puglia del collegio uninominale di Trani nella provincia di Bari; territorio del comune di Mola di Bari del collegio uninominale di Bari-Mola di Bari in provincia di Bari; territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi del collegio uninominale di Bitonto della provincia di Bari; territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari e Turi del collegio uninominale di Triggiano della provincia di Bari
16	**1605**	**Puglia - 05**	Territorio della provincia di Taranto
16	**1606**	**Puglia - 06**	Territorio della provincia di Brindisi; territorio del collegio uninominale di Squinzano della provincia di Lecce
16	**1607**	**Puglia - 07**	Territorio della provincia di Lecce ad esclusione del collegio uninominale di Squinzano
17	**1701**	**Basilicata - 01**	Territorio delle province di Potenza e Matera
18	**1801**	**Calabria - 01**	Territorio della provincia di Cosenza
18	**1802**	**Calabria - 02**	Territorio delle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone
18	**1803**	**Calabria - 03**	Territorio della provincia di Reggio di Calabria

REG	CODICE	Collegio plurinominale	Composizione del collegio plurinominale
19	**1901**	**Sicilia - 01**	Territorio dei collegi uninominali di Palermo-Resuttana, Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli della provincia di Palermo; territorio del comune di Palermo all'interno del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo
19	**1902**	**Sicilia - 02**	Territorio della provincia di Trapani; territorio dei comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto del collegio uninominale di Alcamo nella provincia di Palermo; territorio del comune di Terrasini del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo
19	**1903**	**Sicilia - 03**	Territorio dei collegi uninominali di Bagheria, Termini Imerese e Cefalù della provincia di Palermo; territorio del collegio uninominale di Palermo-Capaci della provincia di Palermo ad esclusione della parte del comune di Palermo al suo interno; territorio del collegio uninominale di Partinico della provincia di Palermo, ad esclusione del territorio del comune di Terrasini
19	**1904**	**Sicilia - 04**	Territorio della provincia di Messina
19	**1905**	**Sicilia - 05**	Territorio della provincia di Agrigento
19	**1906**	**Sicilia - 06**	Territorio delle province di Caltanissetta ed Enna
19	**1907**	**Sicilia - 07**	Territorio dei collegi uninominali di Giarre, Acireale, Paterno', Caltagirone della provincia di Catania; territorio del collegio uninominale di Vittoria limitatamente ai comuni della provincia di Catania
19	**1908**	**Sicilia - 08**	Territorio dei collegi uninominali di Gravina di Catania, Catania-Picanello, Catania-Cardinale e Catania-Misterbianco della provincia di Catania; territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta della provincia di Siracusa
19	**1909**	**Sicilia - 09**	Territorio della provincia di Ragusa; territorio della provincia di Siracusa ad esclusione del territorio dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte del collegio uninominale di Augusta
20	**2001**	**Sardegna - 01**	Territorio delle province di Sassari e Olbia-Tempio
20	**2002**	**Sardegna - 02**	Territorio delle province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano; territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, ,Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì nella provincia di Cagliari; territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna nella provincia di Cagliari
20	**2003**	**Sardegna - 03**	Territorio della provincia di Carbonia-Iglesias; territorio della provincia di Cagliari ad esclusione del territorio dei comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova Tulo del collegio uninominale di Tortolì e del territorio dei comuni di Ballao, Gesico, Guasila, Mandas, Samatzai del collegio uninominale di Serramanna

Tabella B

Collegi uninominali Trentino-Alto Adige/*Südtirol*

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
4	401	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 01	Bolzano Laives
4	402	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 02	Aldino Andriano Anterivo Appiano sulla Strada del Vino Badia Barbiano Bronzolo Caldaro sulla Strada del Vino Castelrotto Cornedo all'Isarco Cortaccia sulla Strada del Vino Cortina sulla Strada del Vino Corvara in Badia Egna Fiè allo Sciliar Magrè sulla Strada del Vino Marebbe Meltina Montagna Nova Levante Nova Ponente Ora Ortisei Renon Salorno San Genesio Atesino San Martino in Badia Santa Cristina Valgardena Sarentino Selva di Valgardena Terlano Termeno sulla Strada del Vino Tires Trodena nel parco naturale Vadena La Valle
4	403	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 03	Avelengo Caines Castelbello-Ciardes Cermes Curon Venosta Gargazzone Glorenza Laces Lagundo Lana Lasa Lauregno Malles Venosta Marlengo Martello Merano Moso in Passiria Nalles Naturno Parcines Plaus Postal Prato allo Stelvio Provés Rifiano San Leonardo in Passiria

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			San Martino in Passiria San Pancrazio Scena Senales Silandro Sluderno Stelvio Tesimo Tirolo Tubre Ultimo Verano Senale-San Felice
4	404	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 04	Braies Brennero Bressanone Brunico Campo di Trens Campo Tures Chienes Chiusa Dobbiaco Falzes Fortezza Funes Gais Laion Luson Monguelfo-Tesido Naz-Sciaves Perca Ponte Gardena Predoi Racines Rasun Anterselva Rio di Pusteria Rodengo San Candido San Lorenzo di Sebato Selva dei Molini Sesto Terento Valdaora Val di Vizze Valle Aurina Valle di Casies Vandoies Varna Villabassa Villandro Vipiteno Velturno
4	405	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 05	Aldeno Calavino Cavedine Cimone Garniga Terme Lasino Padergnone Terlago Trento Vezzano
4	406	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 06	Ala Arco Avio Besenello Brentonico Calliano

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Drena Dro Folgaria Isera Lavarone Ledro Luserna/Lusern Mori Nago-Torbole Nogaredo Nomi Ronzo-Chienis Pomarolo Riva del Garda Rovereto Tenno Terragnolo Trambileno Vallarsa Villa Lagarina Volano
4	407	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 07	Amblar Andalo Bleggio Superiore Bocenago Bolbeno Bondo Bondone Breguzzo Bresimo Brez Brione Caderzone Terme Cagnò Caldes Campodenno Carisolo Castel Condino Castelfondo Cavareno Cavedago Cavizzana Cimego Cis Cles Comano Terme Cloz Commezzadura Condino Croviana Cunevo Dambel Darè Denno Dimaro Don Faedo Fai della Paganella Fiavé Flavon Fondo Giustino Lardaro Lavis Livo Malè Malosco Massimeno

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Mezzana Mezzocorona Mezzolombardo Molveno Monclassico Montagne Nanno Nave San Rocco Ossana Peio Pellizzano Pelugo Pieve di Bono Pinzolo Predaia Preore Prezzo Rabbi Ragoli Revò Romallo Romeno Roncone Ronzone Roveré della Luna Ruffré Mendola Rumo San Lorenzo Dorsino San Michele all'Adige Sanzeno Sarnonico Sfruz Spiazzo Spormaggiore Sporminore Stenico Storo Strembo Tassullo Terres Terzolas Tione di Trento Ton Tuenno Valdaone Vermiglio Vigo Rendena Villa Rendena Zambana Zuclo
4	408	Trentino-Alto Adige/Südtirol – 08	Albiano Baselga di Piné Bedollo Bieno Borgo Valsugana Bosentino Calceranica al Lago Caldonazzo Campitello di Fassa/Ciampedel Canal San Bovo Canazei/Cianacei Capriana Carano Carzano Castello-Molina di Fiemme Castello Tesino Castelnuovo Cavalese

REG	CODICE	Collegio uninominale	Composizione dei collegi uninominali
			Cembra Centa San Nicolò Cinte Tesino Civezzano Daiano Faver Fiera di Primiero Fierozzo/Vlarötz Fornace Frassilongo Giovo Grauno Grigno Grumes Imer Ivano-Fracena Levico Terme Lisignago Lona-Lases Mazzin/Mazin Mezzano Moena/Moena Novaledo Ospedaletto Palù del Fersina/Palai en Bersntol Panchià Pergine Valsugana Pieve Tesino Pozza di Fassa/Poza Predazzo Roncegno Terme Ronchi Valsugana Sagron Mis Samone Sant'Orsola Terme Scurelle Segonzano Siror Soraga/Soraga Sover Spera Strigno Telve Telve di Sopra Tenna Tesero Tonadico Torcegno Transacqua Valda Valfloriana Varena Vattaro Vignola-Falesina Vigo di Fassa Vigolo Vattaro Villa Agnedo Ziano di Fiemme

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2015, n. 105.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:

e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera *c)*, il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera *d)* riferito all'estensione territoriale della provincia;

f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.».

— Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O., come sostituita dalla legge 6 maggio 2015, n. 52:

«Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016)

Tabella A
(art. 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione	Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari .».

— Il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-*bis* della legge 6 maggio 2015, n. 52 è riportato in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1993, n. 183, è riportato in nota all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge 6 maggio 2015, n. 52:

«2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-*bis* della citata legge 6 maggio 2015, n. 52:

«2. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277:

«Art. 7. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».

15G00142

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 23 giugno 2015.

Tabella di ripartizione geografica dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 6 novembre 1989, n. 368 che istituisce il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, recante il regolamento sull'organizzazione del C.G.I.E., e in particolare gli articoli 7 e 8, relativi alle modalità di elezione dei membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero;

Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerato che, in base all'art. 17, comma 2, della legge n. 368 del 1989, come modificato dall'articolo 19-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014, la ripartizione geografica dei membri elettivi del C.G.I.E. è rivista, con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo dell'organo collegiale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

Considerato che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero si sono tenute il 17 aprile 2015 e che, in base all'articolo 8, comma 1, l'assemblea per l'elezione dei membri del C.G.I.E. in rappresentanza delle comunità italiane deve tenersi entro quattro mesi dall'insediamento dei Comitati degli italiani all'estero;

Tenuto conto del numero di cittadini italiani residenti in ciascun Paese estero alla data del 31 dicembre 2014, accertato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella di ripartizione geografica dei membri del C.G.I.E. eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, annessa alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 giugno 2015

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

ALLEGATO

Tabella di ripartizione geografica dei membri del CGIE
(prevista dagli articoli 4, 8, 13, 14 e 17 della Legge 368/1989, modificata dall'art. 19-*bis* della Legge 89 del 23 giugno 2014)

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

EUROPA	
Belgio	3
Francia	4
Germania	7
Paesi Bassi	1
Regno Unito	2
Spagna	1
Svizzera	6
totale EUROPA	24
AFRICA	
Sud Africa	1
totale AFRICA	1
AMERICA DEL NORD	
Canada	1
Stati Uniti	2
totale AMERICA DEL NORD	3
AMERICA DEL SUD	
Argentina	7
Brasile	3
Cile	1
Perù	1
Uruguay	1
Venezuela	1
totale AMERICA DEL SUD	14
OCEANIA	
Australia	1
totale OCEANIA	1
TOTALE GENERALE	43

15A06175
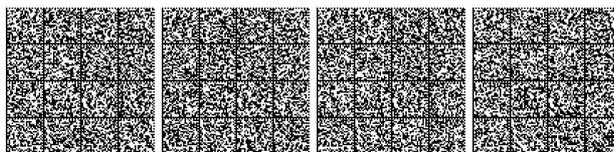
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 2 luglio 2015.

Integrazione del decreto 16 giugno 1966 di dichiarazione di notevole interesse pubblico del comune di Santa Marina.

LA COMMISSIONE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 “;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto l’incarico di Segretario Regionale della Campania conferito all’arch. Luca Maggi con decreto del 9/03/2015 dal Direttore Generale Bilancio;

Considerato che con D.S.R. n. 1 del 23/03/2015 è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale prevista dall’art. 39 del D.P.C.M. n. 171/2014;

Considerato che con D.M. 16/06/1966 fu sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/1939 la zona panoramica del Comune di Santa Marina così individuata:

“golfo di Policastro, comune di San Giovanni a Piro, bivio strada provinciale da Scario, strada statale n. 18 segue la strada statale n. 18 fino al bivio, e per la strada che porta a Policastro fino al cavalcavia della strada ferrata, verso nord lungo la strada ferrata fino al cavalcavia della carreggiabile, quindi lungo il tratturo che passa nella zona Fratte fino alla strada che porta a Santa Marina e lungo la stessa verso Policastro fino a quota 68, poi lungo il tratturo della contrada Soranna fino a quota 105 e attraverso lo stesso fino al Vallone Soranna a confine con il comune di Ispani, lungo la strada ferrata”;

Considerato che, a seguito del ricorso del Comune di Santa Marina su una presunta mancanza di corrispondenza tra il limite del vincolo descritto nel D.M. 16 giugno 1966 e quello graficizzato nella planimetria allegata allo stesso e a seguito dell’accertamento tecnico nel merito dell’Istituto geografico militare con successiva riperimetrazione dell’area, il Consiglio di Stato ha disposto con sentenza n. 5316/2014 che il Ministero provveda ad “aggiornare la planimetria ufficiale, conformandola agli esiti della verificazione dell’Istituto geografica militare”;

Visto che la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha rettificato la planimetria, così come disposto dal Consiglio di Stato, sottoponendola al parere dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania, che l’ha approvata nella seduta del 23/06/2015,

Decreta:

1. Il D.M. 16 giugno 1966 conserva efficacia a tutti gli effetti a norma dell’art. 157 lett. *a)* del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Il D.M. 16 giugno 1966 è integrato dal presente atto relativamente alla allegata planimetria che delimita la zona dichiarata di notevole interesse pubblico sita nel Comune di Santa Marina e individuata nelle premesse.

Il Segretariato regionale per la Campania provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il Segretariato regionale per la Campania, per il tramite della la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, provvederà alla trasmissione al comune di Santa Marina (Sa) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell’adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dandone comunicazione alla Direzione regionale.

Sono ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell’art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Napoli, 2 luglio 2015

Il Presidente della commissione regionale: MAGGI

ALLEGATO

LA SOPRINTENDENTE
ARCH. FRANCESCA CASULE
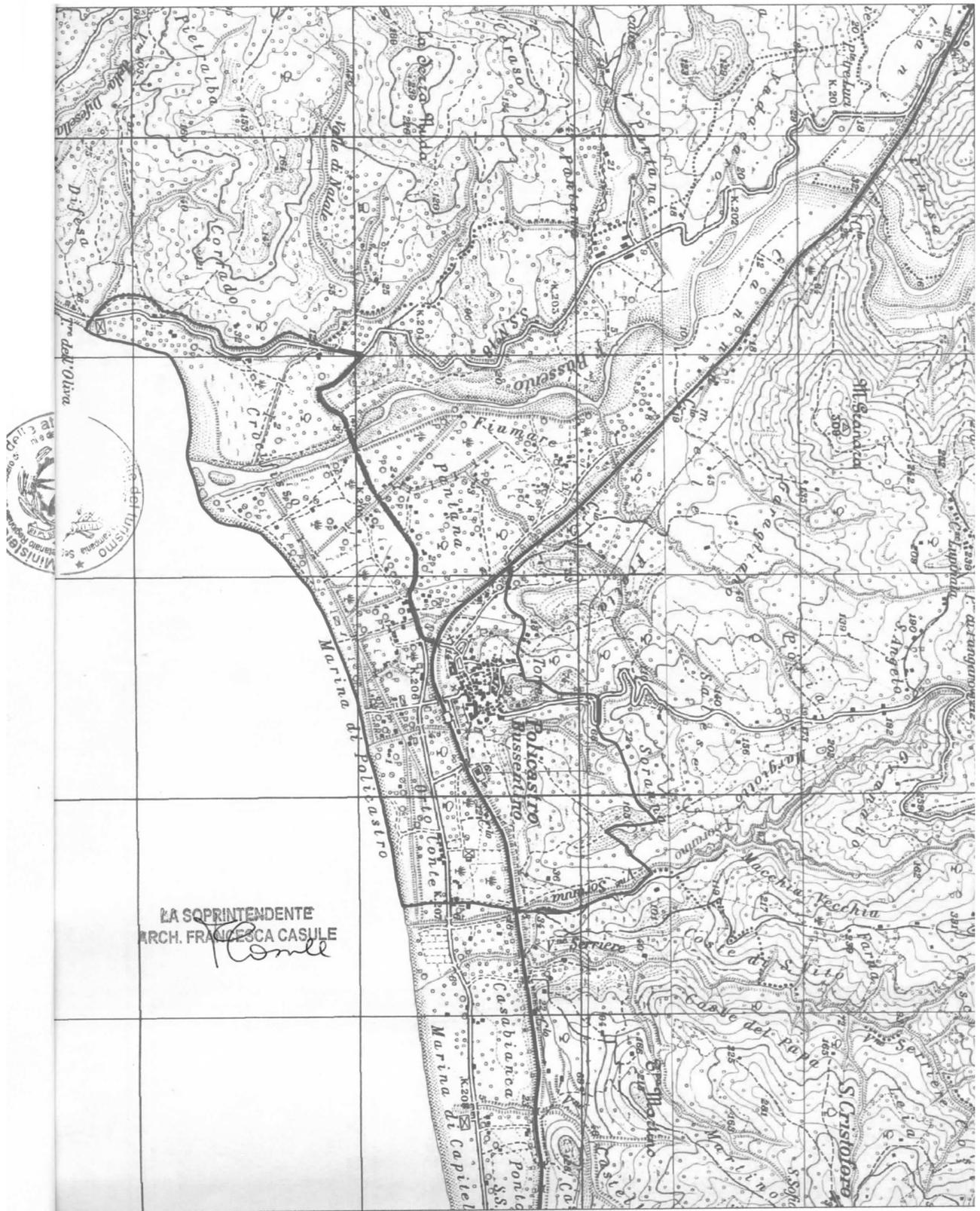
15A06174

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2015.

Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50;

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:

le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "SSN", il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;

c) "dPCM 26/3/2008", il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

d) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal dPCM 26/3/2008;

e) "Sito web dedicato del Sistema TS", il sito Internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze;

f) "TS-CNS", la Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) "provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate", il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

h) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

i) "SASN", i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), di cui al DPR 31 luglio 1980, n. 620;

j) "Codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

k) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

l) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

m) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

m) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

o) "rimborsi", i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

p) "servizio Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo;

Art. 2.

Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Le strutture sanitarie e i medici trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi. Tali dati riguardano anche le tipologie di spesa previste nell'ambito del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. Le modalità di trasmissione telematica sono conformi con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008 e dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nell'Allegato A.

4. I soggetti individuati ai sensi del comma 3 del presente articolo richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.

5. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati

1. L'invio telematico di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In tal caso, è escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi.

2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'assistito può manifestare l'opposizione di cui al comma 1:

a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno 2015.

4. Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'assistito, in conformità con quanto previsto nel punto 2.4.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, può accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalità telematiche nell'area autenticata del sito web dedicato del Sistema TS, secondo le modalità previste dall'art. 64 del CAD, tramite l'utilizzo da parte dell'assistito della tessera sanitaria TS-CNS ovvero tramite le modalità previste per l'accesso da parte dell'assistito al servizio Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, secondo specifiche tecniche da definirsi sentito il Garante della protezione dei dati personali.

6. Per le spese sostenute nell'anno 2015 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

7. Il Sistema TS provvede alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali è stata manifestata da parte dell'assistito l'opposizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

8. Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file.

Art. 4.

Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS

1. I dati trasmessi telematicamente al Sistema TS ai sensi dell'art. 2 del presente decreto vengono immediatamente registrati, con modalità esclusivamente automatiche, in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale dell'assistito sia assolutamente separato da tutti gli altri dati, in conformità con quanto previsto
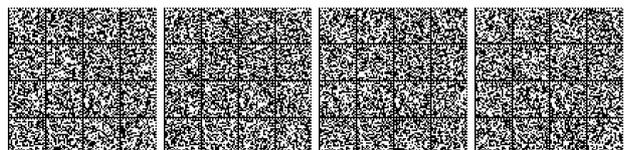
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è effettuato secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, adottate dal titolare del trattamento nel quadro delle più ampie misure di sicurezza di cui agli articoli da 31 a 36 e all'Allegato B del Codice.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare del trattamento dei dati relativi alle spese sanitarie acquisite ai sensi del presente decreto.

Art. 5.

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate

1. Per le sole finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa di cui al punto 2.1.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dei dati relativi alle singole voci per le quali è stata manifestata l'opposizione all'utilizzo con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto nonché di quelli aggregati per tipologia di spesa inerenti specifiche richieste di esclusione formulate dall'assistito per il tramite dell'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 2.4.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, a partire dal 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate rende disponibile nell'area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata l'accesso al servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS, secondo le modalità di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformità con quanto previsto al punto 2.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 6.

Piani di diffusione

1. In conformità con quanto previsto dal dPCM 26/3/2008, l'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni e province autonome, delle disposizioni di cui al presente documento è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome, da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenuto conto degli eventuali progetti regionali già esistenti, conformi alle modalità di trasmissione telematica di cui al presente decreto.

2. La valutazione di conformità degli eventuali progetti regionali e delle province autonome già esistenti di cui al comma 1 viene effettuata, a fronte di specifica richiesta regionale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate.

3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del dPCM 26/3/2008, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per gli aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo le modalità di cui all'allegato disciplinare tecnico (Allegato *A)*, l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici, ai fini della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS per le finalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 175/2014

INDICE

4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS

4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA

1. INTRODUZIONEIl presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazione parzialmente o completamente non erogate al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie previste dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalità tecniche di utilizzo.

Di seguito sono descritti:

1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi dalle strutture/medici di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 175/2014, comprensivi anche dei dati di cui al comma 2 del medesimo art. 3 del d.lgs. 175/2014;

2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it

2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Il presente capitolo descrive, per ogni soggetto previsto dall'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall' assistito presso le diverse strutture che devono essere trasmessi al Sistema TS, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I soggetti previsti sono:

1. farmacie pubbliche e private;

2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)

Acquisto o affitto di protesi sanitarie;

Acquisto di medicinali;

Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);

Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa *ecc)*;

Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **PI =** protesica e integrativa • **AD=** Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **AA**= Altre spese

2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN

Il presente paragrafo descrive le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari al Sistema TS, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 .

2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)
Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;
Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
Cure termali, previa prescrizione medica;
Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK=** Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto) • **SR**= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT=** Cure Termali • **PI=** protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) • **IC=** Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero • **AA**= Altre spese

2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.

2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie.

Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica.
Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.
Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica.
Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri.
Certificazioni mediche.

Altre spese sostenute dagli assistiti , non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

Nome campo	Descrizione
Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: • **SR**= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. • **IC=** Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero • **AA**= Altre spese

3. DATI DA TRASMETTERE

Ai fini del presente decreto sono in carico ai soggetti elencati al precedente paragrafo le seguenti attività:

1. Il trattamento e la conservazione del codice fiscale dell'assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato" secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del decreto-legge 269/2003, utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. Tale trattamento deve essere eseguito tramite procedure automatizzate all'atto della memorizzazione negli archivi locali.
2. La predisposizione automatica dei dati da trasmettere nel formato XML contenente i dati di spesa sanitaria.
3. La verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche.
4. L'adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere.
5. La trasmissione automatica dei dati al sistema TS, secondo le modalità e la tempistica definita dal presente decreto.
6. La verifica della corretta acquisizione dei dati trasmessi, tramite l'apposita ricevuta rilasciata dal sistema TS.
7. La cancellazione del codice fiscale dell'assistito dai propri archivi, salvo diverse indicazioni previste dalla normativa vigente.

Le specifiche tecniche e le modalità descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'area dedicata.

La struttura gerarchica generale del file XML è incorporata in un tag < Precompilata > che rappresenta la costruzione dell'intero file strutturato da due parti:

La prima parte prevede l'identificazione del soggetto che emette il documento fiscale;

Nella seconda sono contenuti i campi inerenti la ricevuta che attesta il pagamento (Documento fiscale). Tale parte è ripetuta tante volte quanti sono i documenti fiscali che compongono il file.

Il Documento Fiscale è composto da:

identificativo documento fiscale (IdSpesa);

data pagamento;

codice fiscale assistito;

lista delle voci di spesa (Vocespesa).

Ogni Documento fiscale è identificato con la voce univoca "IdSpesa" composta da:

"Partiva Iva" del soggetto che ha emesso il documento fiscale;

"Data Emissione" del c.d. documento fiscale;

"Identificativo" del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Il campo è composto:

dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento

e

dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della data di emissione".

All'interno della sezione Documento Fiscale è compreso un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle voci di spesa ("Vocespesa"). Ogni voce di spesa è composta da:

Tipologia di spesa

Importo

Le eventuali comunicazioni di variazioni, di cancellazioni e di rimborso devono far riferimento ai campi di identificazione del documento fiscale di spesa (idSpesa) ovvero del relativo documento fiscale oggetto di rimborso riconosciuto all'assistito.

In caso di variazioni, i nuovi dati trasmessi sostituiscono integralmente i dati precedenti. La variazione non può riguardare i campi identificativi del documento fiscale ("IdSpesa"): qualora siano questi i campi da variare, le operazioni da effettuare sono la cancellazione dei dati del documento fiscale inviato in precedenza con i dati errati e l'inserimento dei dati del nuovo documento fiscale corretto.

Nel caso in cui, per le voci di spesa precedentemente inviate, risulti essere stato effettuato un successivo rimborso, la trasmissione telematica del rimborso deve riguardare ogni singola voce di spesa relativa alla tipologia della prestazione oggetto di rimborso.
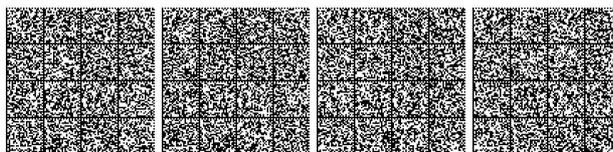
Sezione	Contenuto		Descrizione	Caratteristiche	Note
Identificativo del soggetto	Identificativo della struttura/farmacia o del medico che emette il documento fiscale		Il campo deve contenere il seguente valore: • **Codice Struttura/Farmacia =** Composto dal codice regione, codice ASL e codice della struttura. in alternativa • **Codice Fiscale** del medico	Elemento obbligatorio	Scarto di tutti i dati in caso di assenza o non coerenza del codice struttura presente sul sistema TS ovvero di mancato riscontro del CF del medico
Documento fiscale di Spesa/Rimborso	**Idspesa**	**Partita Iva**	Partita Iva che emette il "Documento Fiscale"	Elemento obbligatorio	Il campo **Idspesa** costituisce la chiave del record per variazioni e cancellazioni Scarto in caso di non univocità del dato nell'ambito della fornitura Scarso in caso di record tramesso precedentemente
		Data Emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dall'assistito.	Elemento obbligatorio	
		Identificativo	Identificativo numerico del "**documento fiscale emesso**" relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Il campo è composto dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento e dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della giornata"	Elemento obbligatorio	
	Data Pagamento		Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso.	Elemento obbligatorio	
	Flag Data Pagamento Anticipato		Il campo deve essere valorizzato a "**1**" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dall'assistito in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale"	Elemento obbligatorio solo in caso di data pagamento minore della data di emissione	
	Flag Operazione		Indica il tipo di operazione da eseguire sul record. Valori ammessi: **"I"** = inserimento ovvero nuovo record; **"V"** = Variazione "**R**" = Rimborso **"C"** = Cancellazione	Elemento obbligatorio	
	Codice Fiscale Assistito		Codice fiscale, dell'assistito rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato" secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del DL 269/2003	Elemento obbligatorio	Scarto di tutto i dati in caso di non esistenza e non validità del CF
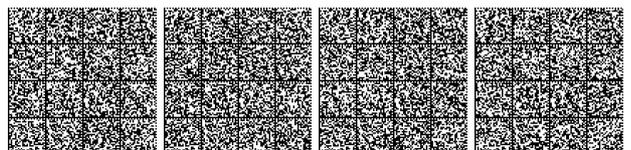
VoceSpesa	**Tipologia di spesa**	Il Campo assume i seguenti valori: • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico. • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AD**= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR**= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT=** Cure Termali • **PI=** protesica e integrativa • **IC=** Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero • **AA**= Altre spese	Elemento obbligatorio	

	Flag Tipologia di spesa	Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa (quali ad esempio: • valore “**1**” per Ticket di pronto soccorso • valore “**2**” per intromoenia	Elemento obbligatorio solo in caso di indicazioni afferenti alla Tipologia di spesa	
	Importo	Importo di ogni singola spesa sostenuta dall’assistito / rimborso riconosciuto all’assistito a fronte di una spesa sostenuta.	Elemento obbligatorio	
Rimborso	**Codice identificativo del documento oggetto rimborso**	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso all’assistito (composto dal “**IdSpesa**” oggetto di rimborso)	Elemento obbligatorio in caso di “FlagOperazione” = “R”	Si assume che per ogni documento fiscale possa essere comunicato un unico rimborso (eventualmente modificabile).

Di seguito si riportano in tabella i dati oggetto di rilevazione e trasmissione da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I nomi della colonna “campo” nella tabella sotto riportata presentano il seguente formalismo:

i campi non in grassetto identificano il contenuto della parte che identifica il soggetto che emette il documento fiscale (inseriti una sola volta all’interno del file);

i campi in grassetto identificano il primo livello di ricorsività nella parte Documento Fiscale;

i campi in grassetto e sottolineati identificano l’ulteriore livello di ricorsività rispetto al precedente (le voci di spesa).

In conformità con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per i campi riguardanti la “Tipologia della spesa” sostenuta dall’ assistito, di seguito si evidenziano alcune caratteristiche:

Valore SR = Per Prestazione Chirurgica: ad esclusione della chirurgia estetica. Per Ricoveri: sono esclusi interventi di chirurgia estetica e le spese riguardanti il comfort;

Valore IC = Intervento di chirurgia estetica: ambulatoriale o ospedaliero;

Valore CT = Cure Termali: sono escluse le spese sostenute per viaggi e soggiorni;

Valore PI = protesi e integrativa: la spesa necessita della prescrizione del medico curante o, nel caso di attività svolte da esercenti arti ausiliarie delle professione sanitarie abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, fattura o attestazione rilasciata sul documento di spesa dal prestatore nel caso quest’ultimo soggetto non coincida con l’emittente fattura. In alternativa alla prescrizione medica, autocertificazione dell’assistito attestante la necessità e la causa dell’acquisto;

Valore AD = Per Acquisto o affitto di dispositivo medico CE: purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;

Valore AA = Altre spese: da codificare per tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO

Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono descritte:

il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;

l’abilitazione e revoca del servizio telematico;

le modalità di trattamento dei dati;

i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;

la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.

I paragrafi successivi relativi alle modalità di censimento e di abilitazioni sono riportati ai fini dell’inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.

Le abilitazioni delle strutture e dei soggetti, previsti dall’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo le modalità previste dal dPCM 26/3/2008 e dal decreto attuativo del comma 5 dell’art. 50 del decreto-legge 269/2003, già censiti dal sistema TS (ai sensi dei commi 5 e 8 dell’articolo 50 del decreto-legge 269/2003, dell’articolo 4 del dPCM 26 marzo 2008) sono da considerarsi valide anche per gli adempimenti previsti dal presente decreto.

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.

4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI

Il censimento delle strutture e soggetti che devono fornire i dati della spesa sanitaria sostenuta dall' assistito, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è effettuato secondo le medesime modalità di cui al vigente decreto attuativo del comma 9 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni e del dPCM 26 marzo 2008.

Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone sia servizi web service sia applicazioni web.

4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO

Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le modalità di cui al dPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.

In particolare, le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:

A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;

Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

4.3 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati di spesa sanitaria, da parte degli utenti autorizzati, deve essere conforme al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, secondo le modalità di cui al dPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.

In particolare, il dato riguardante il codice fiscale rilevato da parte delle strutture e soggetti abilitati, prima di essere trasmesso al sistema TS deve essere sempre cifrato utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5.

A seguito della corretta acquisizione dei dati da parte del sistema TS, il codice fiscale viene separato dai dati di spesa sanitaria e sottoposto alle verifiche di congruità e di consistenza rispetto alle banche dati anagrafiche di riferimento e codificato (dal codice fiscale si genera una stringa cifrata biunivoca e collegata ad un progressivo numerico per renderlo irreversibile) per le finalità previste dall'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

4.4 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA

Al fine di svolgere le attività previste dal seguente disciplinare tecnico, i soggetti coinvolti devono trattare i dati di spesa sanitaria secondo le modalità descritte nel precedente capitolo 3 e nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 50 del DL 269/2003.

In particolare i dati di spesa sanitaria, una volta trattati e predisposti secondo le modalità descritte nel precedente capitolo 3 da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono essere trasmessi al sistema TS:

1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;

2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;

3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Il sistema TS riceve i dati in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono tracciate dal sistema TS e registrati in appositi file di log che vengono conservati per un periodo di 12 mesi.

Il sistema TS mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi applicativi, anche in modalità sincrona, per la trasmissione dei dati:

Web services (cooperazione applicativa);

Applicazioni web.

4.4.1 TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI)

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del presente decreto, i sistemi informativi dei soggetti delegati devono garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.

In particolare detti sistemi devono garantire:

l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti deleganti deve essere effettuato tramite l'utilizzo di credenziali basate su utente e password e/o TS/CNS;

il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in modalità sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche;

i dati devono essere trasmessi dai soggetti deleganti solo a seguito del trattamento previsto dai punti 1,2, 3 e 4 del precedente capitolo 3.

Nel caso dei documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati per le finalità del presente decreto possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente. In tal caso il soggetto delegato dovrà garantire le misure idonee e minime di sicurezza previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 3 punti 1, 2 ,3 e 4.

A seguito della comunicazione da parte del sistema TS dell'avvenuta trasmissione, i dati transitati nei sistemi dei soggetti delegati devono essere cancellati dai loro archivi locali. Di seguito si riportano le istruzioni minime operative a cui si devono attenere i soggetti delegati:

il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

il sistema informatico nel quale risiedono i dati deve gestire gli stessi, in osservanza a quanto previsto al capitolo 3 con particolare riferimento alla crittografia del codice fiscale;

adozione di adeguati programmi ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza;

adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei documenti informatici e dei dati;

operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.lgs. 196/03;

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate;

verificare l'avvenuta cancellazione dagli archivi locali subito dopo la ricezione delle relative ricevute da parte del sistema TS;

all'atto della conclusione o della revoca della delega all'invio dei dati oggetto del presente decreto, il soggetto delegato dovrà conse-

gnare al delegante eventuali archivi informatici impegnandosi a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprietà del delegante;
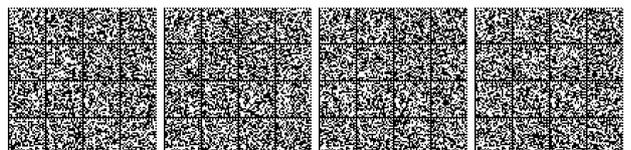
Deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:

una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati;

una descrizione delle misure messe in atto, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto.

4.5 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS

All'atto della ricezione dei dati il Sistema TS effettua le seguenti operazioni:

Protocollazione univoca dell'invio;

Identificazione dell'utente, tramite la verifica del PINCODE associato allo stesso;

Verifica dell'integrità dei dati trasmessi attraverso la corretta decompressione del file e della decifratura del codice fiscale;

Emissione di una ricevuta di dettaglio.

Il sistema TS all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Per ogni file ricevuto correttamente, il sistema TS esegue il controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta di accoglienza l'esito delle operazioni svolte, indicando l'eventuale presenza di anomalie; in tal caso il soggetto potrà eventualmente provvedere alla rimozione delle anomalie segnalate.

In caso di non conformità dei dati rispetto alle specifiche tecniche, il Sistema TS procede allo scarto dei dati medesimi.

Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti da trasmettere, il sistema TS mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema TS ovvero acquisita per via telematica.

Formato dell'elemento **Ricevuta Esito Invio** in caso di corretta ricezione**:**

Nome campo	Descrizione
Data Ricezione	Data e ora ricezione
Id Invio	Identificativo Invio: numero di protocollo univoco della trasmissione

Formato dell'elemento **Ricevuta Esito Invio** in caso di scarto**:**

Nome campo	Descrizione
Tipo Errore	Elemento multiplo: Codice errore
Sezione Errata	Identificatore della sezione errata
Descrizione	Decodifica del codice d'errore

4.6 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA

Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno.

La trasmissione dei dati di spesa/rimborso di cui al presente decreto deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del presente decreto.

In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.

Laddove il Sistema TS, per cause di forza maggiore, debba sospendere il servizio telematico, renderà disponibile tempestivamente tale informazione sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'aerea dedicata a tutte le attività previste da questo disciplinare tecnico.
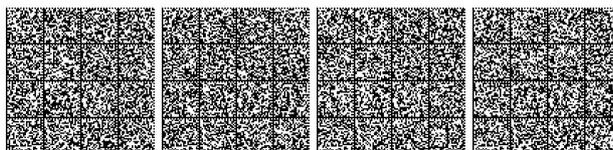
ALLEGATO *B*

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS

INDICE

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità e il trattamento dei dati di cui al presente decreto da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite internet, mediante protocollo SSL.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record, l'altro il medesimo progressivo e i dati d'interesse dell'Agenzia delle entrate.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi di cui al presente decreto contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per acquisizioni in lettura di dati massivi ovvero per l'accesso puntuale alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente.

I servizi web service sono raggiungibili tramite la Porta di Dominio del SistemaTS e l'autenticazione avviene attraverso certificato client secondo i requisiti previsti dalla cooperazione SPCoop ai sensi dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

I soli dati trattati dall'Agenzia delle entrate sono sottoposti a procedura di storicizzazione, dopo 5 anni, al fine di consentire verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate. I restanti dati saranno cancellati, entro l'anno successivo al periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.

4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

La richiesta in lettura dei dati effettuata dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate, tramite i servizi web service esposti dal sistema TS, può essere eseguita sulla base della tipologia di elaborazioni richiesta, ed in particolare:

Massiva per lista di codici fiscali;

Puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico.

4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

Acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o più tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente;

Rende codificato il codice fiscale presente nella lista;

Aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:

a. delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

b. di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.

Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell'elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD=** Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • **SR**= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. • **AC**= Cure Termali,protesica e integrativa, intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero • **AA**= Altre spese	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa
Somma totale per tipologia di spesa	Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi: • Importo della spesa • Importo degli eventuali rimborsi per l'anno di riferimento • Importo degli eventuali rimborsi afferenti ad anni precedenti a quello di riferimento	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.

4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate:

Acquisisce il codice fiscale da elaborare;

Rende codificato il codice fiscale;

Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;

Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;

Restituisce sulla base della richiesta dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Nome campo	Descrizione	Note
Regione di Spesa	Il Codice Regione assume i seguenti valori: • **010** = Piemonte • **020** = Valle d'Aosta • **030** = Lombardia • **041** = P.A. di Bolzano • **042** = P.A. di Trento • **050** = Veneto • **060** = Friuli Venezia Giulia • **070** = Liguria • **080** = Emilia Romagna • **090** = Toscana • **100** = Umbria • **110** = Marche • **120** = Lazio • **130** = Abruzzo • **140** = Molise • **150** = Campania • **160** = Puglia • **170** = Basilicata • **180** = Calabria • **190** = Sicilia • **200** = Sardegna	

Nome campo	Descrizione	Note
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: • **F =** Farmacia pubblica o privata • **S =** Struttura specialistica pubblica • **P** = Struttura specialistica privata • **M =** Medico	
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Codice identificativo del documento	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente.(composto dal campo **"IdSpesa")**	
Tipologia di spesa	**Il Campo assume i seguenti valori:** • **TK**= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • **FC**= Farmaco, anche omeopatico • **AD=** Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • **FV** = Farmaco per uso veterinario • **AS**= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)	

Nome campo	Descrizione	Note
	• **SR**= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica. • **CT**= Cure Termali • **PI**= protesica e integrativa • **IC**= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero • **AA**= Altre spese	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso	

5. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sia massive che puntuali, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;

Data e ora dell'esecuzione;

Modalità di utilizzo dei dati:

a. Elaborazione ai fini di totalizzazione;

b. Visualizzazione dati di dettaglio;

Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;

I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

garantiscono la verifica della liceità del trattamento dei dati;

caratteristiche di integrità e inalterabilità;

la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;

la cancellazione alla alla scadenza dei tempi di conservazione.

15A06173

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Favole' cooperativa sociale a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 14 maggio 2015 n. 491/2015 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Favole' Cooperativa Sociale a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Favole' Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 09102851004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Amerigo Bottai, nato a Roma il 3 ottobre 1967 ed ivi domiciliato in via Paolo Frisi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06102

DECRETO 24 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio C.L. società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Consorzio C.L. Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.527.831,00, si riscontra una massa debitoria di € 35.125.019,00 ed un patrimonio netto negativo di € 62.226.764,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio C.L. Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 08770471004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore l'avv. Luigi Amerigo Bottai, nato a Roma il 3 ottobre 1967 ed ivi domiciliato in via Paolo Frisi, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A06103

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Chiocciola cooperativa sociale», in Negrar e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Chiocciola cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 25.877,00, si riscontra una massa debitoria di € 32.294,00 ed un patrimonio netto negativo di € 15.068,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Chiocciola cooperativa sociale», con sede in Negrar (VR) (codice fiscale 03039360239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara De Rossi nata a Venezia il 13 novembre 1971 (c.f. DRSCHR71S53L736E), domiciliata in Chirignago (VE) - Via Miranese n. 255.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06104

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Left Avvenimenti - società cooperativa di produzione e lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la «Left Avvenimenti società cooperativa di produzione e lavoro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 187.964,00, si riscontra una massa debitoria di € 506.720,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 349.846,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Left Avvenimenti - società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Roma (codice fiscale 12739001001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (C.F. GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06105

DECRETO 26 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Matteo Finanza Etica società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la «San Matteo Finanza Etica società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 33.769,00, si riscontra una massa debitoria di € 196.163,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 262.007,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
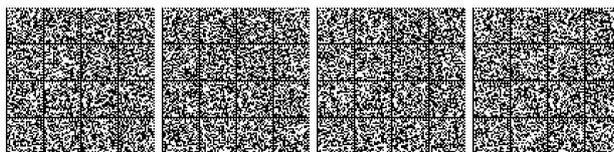
Decreta:

Art. 1.

La «San Matteo Finanza Etica società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 09061461001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (C.F. SBRFRC80T04H501U), e ivi domiciliato in via E. Duse, 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A06106

DECRETO 9 luglio 2015.

Revoca del Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Obiettivo Elle», in Suno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'Associazione di rappresentanza, conclusa il 30 ottobre 2014 e il successivo accertamento, concluso il 7 novembre 2014, dalle quali sono emerse a carico della società cooperativa «Obiettivo Elle» le seguenti criticità:

mancata esibizione dei libri contabili obbligatori;

mancata istituzione del libro delle deliberazioni dell'Amministratore unico;

mancata esibizione del libro dei soci;

mancato reintegro della base sociale;

omesso pagamento del contributo biennale 2013-2014;

Vista la nota ministeriale n. 0073092 inviata via PEC in data 21 maggio 2015 con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato alla cooperativa, l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Soc. Coop. «OBIETTIVO ELLE», con sede in Suno (NO), C.F.01537430033, costituita in data 28 marzo 1995, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Marco Egalini nato Piacenza il 12 ottobre 1951, codice fiscale GLNMRC51R12G535B, con studio in Casale Monferrato Via Savio, n. 2, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 9 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06098

DECRETO 20 luglio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edificatrice Giacomo Matteotti - società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Zola Predosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "COOPERATIVA EDIFICATRICE GIACOMO MATTEOTTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.804.865,76, si riscontra una massa debitoria di € 7.602.215,17 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.941.746,60;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto dí dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA EDIFICATRICE GIACOMO MATTEOTTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE" , con sede in Zola Predosa (BO). (codice fiscale 80052570373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Callarelli (C.P. CLL NLS 82L47 H769W), nata a San Benedetto del Tronto (AP), il 7 luglio 1982, e domiciliata in Bologna, via Don G. Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A06099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Gliclazide Teva Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 180/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: GLICLAZIDE TEVA ITALIA.

Confezioni:

038372 013 «30 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/AL

038372 025 «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PVC/AL

038372 037 «30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/AL

038372 049 «30 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/AL

038372 052 «30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL

038372 064 «30 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/AL

038372 076 «30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL

038372 088 «30 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister PVC/AL

038372 090 «30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/AL

038372 102 «30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister PVC/AL
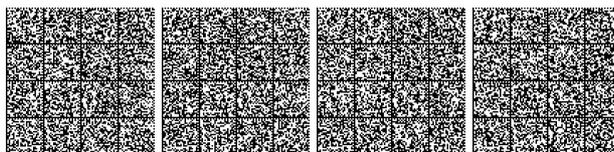
038372 114 «30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL

038372 126 «30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/AL

038372 138 «30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in contenitore HDPE

038372 140 «30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in contenitore HDPE

038372 153 «30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in contenitore HDPE

Titolare AIC: TEVA Italia S.r.l.

Procedura decentrata DE/H/0895/001/R/001.

Con scadenza il 30 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06133

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fidazol», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 181/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: FIDAZOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 039114 018 «20 mg compresse grastroresistenti» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 020 «20 mg compresse grastroresistenti» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 032 «20 mg compresse grastroresistenti» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 044 «20 mg compresse grastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 057 «40 mg compresse grastroresistenti» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 069 «40 mg compresse grastroresistenti» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 071 «40 mg compresse grastroresistenti» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL;

A.I.C. n. 039114 083 «40 mg compresse grastroresistenti» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento PT/H/0197/001-002/R/001, con scadenza il 25 gennaio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06134

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 1215 del 19 giugno 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilostazolo Pharmacare».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina V&A n. 1215 del 19 giugno 2015, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CILOSTAZOLO PHARMACARE nella forma e confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015:

laddove è riportato:

«*Classificazione ai fini della fornitura*.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.»,

leggasi:

«*Classificazione ai fini della fornitura*.

Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043578018 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.».

15A06135
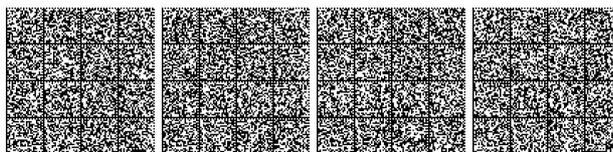
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Oxicodone Accord», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 175/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: OXICODONE ACCORD.

Codice A.I.C.: 042060.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«5 mg compresse a rilascio prolungato»;

«10 mg compresse a rilascio prolungato»;

«20 mg compresse a rilascio prolungato»;

«40 mg compresse a rilascio prolungato»;

«80 mg compresse a rilascio prolungato».

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

Procedura decentrata NL/H/3192/001-005/R/001 (ora NL/H/3192/001-005/DCP), con scadenza il 31 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/3192/001-005/IB/020 - C1B/2015/526, relativa all'aggiornamento del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06146

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vesnar», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 176/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: VESNAR.

Codice A.I.C.: 039969.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«5 mg compresse rivestite con film»;

«30 mg compresse rivestite con film»;

«35 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1789/001-003/R/001, con scadenza il 24 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1789/001-003/IB/010 - C1B/2015/607, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06147

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Lercanidipina Tecnigen», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 178/2015 del 13 luglio 2015

Medicinale: LERCANIDIPINA TECNIGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 039823 012 «10 mg compresse con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039823 024 «10 mg compresse con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039823 036 «20 mg compresse con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039823 048 «20 mg compresse con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l.

Procedura decentrata NL/H/1631/001-002/R/001, con scadenza il 14 aprile 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A06148

BANCA D'ITALIA

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare «RealShops», gestito da EstCapital SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, in Padova.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 23 giugno 2015, ai sensi dell'art. 57, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. n. 58/98), ha nominato il prof. avv. Francesco De Santis Liquidatore del Fondo immobiliare «RealShops», gestito da EstCapital SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Padova, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Padova n. 5/2015 del 28 maggio 2015, depositata l'8 giugno 2015.

15A06091

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Cascina.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 aprile 2015, ha nominato la prof.ssa avv. Mirella Pellegrini componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel Comune di Cascina (PI), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2014, in sostituzione del prof. avv. Lorenzo Stanghellini che ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nella riunione del 21 maggio 2015, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Vincenzo Donativi è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

Resta immutata la restante composizione degli Organi della procedura.

15A06092

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare «Diàphora 3», gestito da Raetia SGR S.p.A. in liquidazione, in Bolzano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 luglio 2015, ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. n. 58/98), ha nominato l'avv. Franco Benassi Liquidatore del Fondo immobiliare «Diàphora 3», gestito da Raetia SGR S.p.A. in liquidazione, con sede in Bolzano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 4/2015 del 3 luglio 2015, depositata il 7 luglio 2015.

15A06093

Riduzione del numero dei Commissari liquidatori della Banca Popolare di Garanzia scpa, in Padova, in liquidazione coatta amministrativa.

In relazione alle mutate esigenze della liquidazione coatta amministrativa, si dispone la riduzione da due a uno dei Commissari liquidatori della Banca Popolare di Garanzia, Società cooperativa per azioni, con sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2009. Il sig. avv. Diego Manente è confermato nella carica di Commissario liquidatore mentre resta immutata la composizione del Comitato di sorveglianza come disposto con provvedimento del 16 dicembre 2009.

15A06094

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Zanzibar (Tanzania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Severino Lolli, Vice Console onorario in Zanzibar (Tanzania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam e restituzione delle ricevute di avvenuta consegna all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ufficio all'Ambasciata d'Italia in Dar es Salaam;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A06107
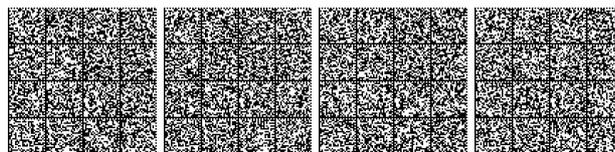
Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agente consolare onorario in Villa Maria (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Matias Ezequiel Bossa Bonardo, Agente consolare onorario in Villa Maria (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani

b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Cordoba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

e) vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A06108

Soppressione del Consolato onorario in Novij Urengoj (Federazione Russa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

Il Consolato onorario in Novij Urengoj (Federazione Russa), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Mosca, è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A06109

Rilascio di *exequatur*

In data 22 luglio 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor José Luis Solano Gadea Console generale di Spagna a Napoli.

15A06110

Presentazione di lettere credenziali

Il 15 luglio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Martín Raúl María Llano-Heyn, Ambasciatore della Repubblica del Paraguay, S.E. Péter Paczolay, Ambasciatore della Malaysia, i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

15A06111

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della società «Nuova Solmine S.p.a», in Scarlino.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000147 - del 24 luglio 2015, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC-2010-0000997 del 28 dicembre 2010 rilasciata per l'esercizio dell'impianto chimico della società Nuova Solmine S.p.a. identificata dal codice fiscale n. 01420420067 con sede legale in località Casone - 58020 Scarlino, per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Scarlino (GR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

15A06100

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Sarezzo.

Con decreto 16 giugno 2015 n. 281, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2015, reg. n. 1, foglio n. 2648, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Valgobbia con sovrastanti porzioni di fabbricati nel comune di Sarezzo (BS), distinto al N.C.T. e al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 31, particelle nn. 150 e 154 (derivanti dal frazionamento della particella 71) e al foglio 34, particella n. 63.

15A06101

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florkem» 300 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 496 del 17 luglio 2015

Oggetto: FLORKEM 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (A.I.C. nn. 104089).

Titolare: CEVA Salute Animale S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Numero procedura europea: FR/V/0197/001/IB/007.

Si autorizza la modifica della specifica al rilascio e a fine validità del prodotto finito relativamente all'aspetto da «soluzione limpida da giallo chiaro a giallo» a «Soluzione limpida da incolore a gialla».

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

3. Forma farmaceutica

Soluzione iniettabile.

Soluzione limpida da incolore a gialla.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A06040
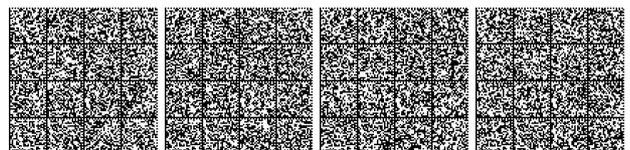
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprofelican» 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Procedura decentrata n. NL/V/0175/001/DC
Decreto n. 106 del 21 luglio 2015

Medicinale per uso veterinario CARPROFELICAN 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4841 SJ Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fiala di vetro multidose da 20 ml A.I.C. n. 104530011

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo

Carprofene 50,0 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Cane: per il controllo del dolore e dell'infiammazione nel periodo postoperatorio, dopo interventi ortopedici e sui tessuti molli (compresi i tessuti intraoculari).

Gatto: per il controllo del dolore postoperatorio dopo interventi chirurgici.

Tempi di attesa:

Non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A06041

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aristos P», 10 mg compresse divisibili per cani e per gatti (nuova concentrazione di medicinale veterinario già autorizzato).

Decreto n. 105 del 21 luglio 2015

Medicinale veterinario ARISTOS P, 10 mg compresse divisibili per cani e per gatti (nuova concentrazione di medicinale veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede legale in Ozzano Emilia (BO), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore responsabile rilascio lotti: Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Emilia 285 - Ozzano Emilia 40064 (BO).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Astuccio da 1 blister da 10 compresse (A.I.C. n. 104287103)

Astuccio da 10 blister da 10 compresse (A.I.C. n. 104287115)

Composizione:

Una compressa contiene:

Principio attivo:

Marbofloxacina 10 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Terapia delle infezioni causate da germi sensibili alla marbofloxacina:

Nel cane:

Piodermiti superficiali e profonde;

Infezioni del tratto urinario causate da *Proteus mirabilis* ed *E.coli*, associate o meno a prostatite o epididimite;

Infezioni dell'apparato respiratorio.

Nel gatto:

Infezioni cutanee e sottocutanee (piaghe, ascessi e flemmoni).

Tempi di attesa:

Non pertinente.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

Conservare ogni parte della compressa divisa nel blister originale e utilizzare entro 3 giorni.

Regime di dispensazione:

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06042

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Sulfazina 200», «Sulfametazina 20% liquido Biovet Europe», «Ossitetraciclina 20% liquida Biovet Europe» e «Sulfadimetossina 20% Biovet Europe».

Decreto n. 107 del 21 luglio 2015

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Sulfazina 200» AIC n. 102837, «Sulfametazina 20% liquido Biovet Europe» AIC n. 103427, «Ossitetraciclina 20% liquida Biovet Europe» AIC n. 102802, «Sulfadimetossina 20% Biovet Europe» AIC n. 103353, di cui è titolare l'impresa BIOVET Europe S.r.l., con sede in via Callano, 161/163 - Barletta 70051 (BT), codice fiscale n. 05690670723, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della revoca: mancata commercializzazione per tre anni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

15A06043

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinari «Dogacron» e «Pul-Pid».

Decreto n. 108 del 22 luglio 2015

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Dogacron» AIC n. 103529, «Pul-Pid» AIC n. 103528, di cui è titolare l'impresa FEDIS S.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 32 - Adria 45011 (RO), codice fiscale n. 02287800295, sono revocate in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e le confezioni in commercio devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Motivo della revoca: cessazione dell'attività da parte della società titolare.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A06044
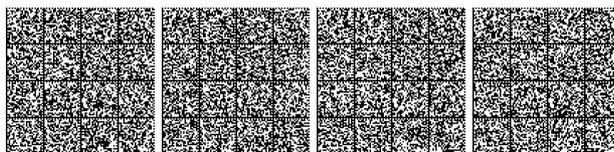
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato – Anno 2015.

Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, le Linee di indirizzo per l'anno 2015, adottate in data 6 agosto 2015, per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato.

15A06308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «PREKMURSKA GIBANICA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 235 del 18 luglio 2015, a norma dell'articolo 50, del Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica della denominazione registrata «PREKMURSKA GIBANICA» STG, presentata dalla Slovenia, per il prodotto entrante nella categoria – Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A06095

Domanda di modifica della denominazione registrata «TORTA DEL CASAR».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 235 del 18 luglio 2015 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Formaggi" - «Torta del Casar».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A06096

Domanda di registrazione della denominazione «ASPERGES DU BLAYAIS».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 238 del 21 luglio 2015, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - «ASPERGES DU BLAYAIS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A06097

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-185) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00